

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE ANCOT - ADICONSUM

DISPOSIZIONI GENERALI

ANCOT, e ADICONSUM definiscono di comune accordo il regolamento della procedura di "Conciliazione Paritetica", in conformità ai principi del diritto dell'Unione Europea sanciti dalla Raccomandazione 257/98/CE e dalla Raccomandazione 2003/310/CE.

Il presente regolamento trae, inoltre, le sue origini dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 disposizioni in materia di professioni non organizzate.

La controversia in sede conciliativa viene decisa secondo equità nelle ipotesi di ritardi, perdita, danneggiamento totale o parziale, in cui emerga un danno economico accertato, di natura non indiretta, derivante da un provato disservizio di professionisti associati ANCOT.

Il presente Regolamento è messo a disposizione tramite pubblicazione per via telematica sul sito Internet www.ancot.it e presso le sedi e il sito di ADICONSUM www.adiconsum.it

AMBITO DI APPLICAZIONE


Alla procedura di Conciliazione potranno far ricorso gli utenti dei servizi erogati da consulenti tributari iscritti ad ANCOT.

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Art.1

Commissione di Conciliazione.

1. La controversia è curata da una Commissione Paritetica formata da due conciliatori in rappresentanza di ANCOT e due conciliatori di ADICONSUM, in rappresentanza dell'utente.
2. La Commissione di Conciliazione, istituita su base nazionale, compone la controversia secondo equità e nel rispetto delle normative citate nelle disposizioni generali.
3. L'elenco dei conciliatori comprende i nominativi dei rappresentanti designati da ANCOT e da ADICONSUM. L'iscrizione nell'elenco avviene in seguito alla partecipazione ad un apposito Seminario di Formazione dei conciliatori. Le sessioni di tale evento devono essere concordate tra le parti.
4. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono interamente a carico dell'Adiconsum e dell'Ancot, ciascuno per i propri componenti. Ai componenti della Commissione di Conciliazione non è dovuto alcun compenso da parte dell'utente e del professionista.





Art. 2

Presentazione dell'istanza di Conciliazione.

1. L'utente può proporre istanza di Conciliazione ogni volta che, presentato un reclamo al tributarista, abbia ricevuto da parte dello stesso una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta.
2. La domanda di Conciliazione deve essere inviata entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della risposta al reclamo, ovvero, in caso di mancata risposta entro i termini previsti, entro ulteriori 30 giorni solari.
3. Alla procedura si accede presentando domanda inviandola ad Adiconsum per via telematica all'indirizzo di posta elettronica conciliazioni@adiconsum.it. I moduli per la domanda saranno scaricabili dal sito www.adiconsum.it.
4. La domanda di Conciliazione deve essere presentata da chi ha presentato reclamo o da un suo delegato.
5. L'utente, con la sottoscrizione della domanda, dichiara di non aver presentato ricorso all'Autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda, qualora intenda adire l'Autorità giudiziaria.

Art. 3

Procedura di Conciliazione.

1. La procedura di Conciliazione si intende instaurata all'atto della ricezione da parte di Adiconsum dell'istanza di Conciliazione redatta sull'apposito modulo. Insieme alla domanda l'utente può allegare una sua memoria difensiva e tutti gli elementi che riterrà utile far presente per la risoluzione del suo reclamo.
2. Adiconsum iscrive ogni domanda di Conciliazione su un apposito registro dei procedimenti di Conciliazione, attribuendo ad essa un numero progressivo. La procedura di conciliazione dovrà essere esperita entro 60 giorni solari dal ricevimento dell'istanza di conciliazione.
4. A seguito della ricezione della domanda, la Commissione è tenuta a valutare la ricevibilità della stessa o la sua inammissibilità secondo le norme contenute nel presente Regolamento.
5. Dopo la presentazione della domanda di Conciliazione il componente della Commissione che rappresenta l'utente ha accesso, nei limiti di legge, alla documentazione relativa al caso prospettato. La documentazione ed i dati dovranno essere trattati come informazioni riservate ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

ADA

B

6. Le riunioni della commissione di conciliazione non sono pubbliche e possono svolgersi anche da remoto. Il consumatore può chiedere di essere ascoltato dalla commissione stessa prima dell'inizio della riunione.

7. Instaurata la procedura di conciliazione, la Commissione avvisa il professionista il quale può presentare un memoria difensiva e/o chiedere di essere ascoltato prima dell'inizio della riunione.

Art 4 **Esito della procedura**

1. Al termine del procedimento, i componenti della Commissione redigono e sottoscrivono un verbale con un' ipotesi di accordo, che viene inviato sia all'utente, sia al professionista. In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo, alla conclusione del procedimento, un verbale di mancato accordo che verrà inviato all'utente e al professionista.

2. Se le Parti accettano l'accordo, devono sottoscrivere il verbale e rinviarlo alla Commissione, entro e non oltre 30 giorni solari, tramite posta certificata agli indirizzi adiconsum@pcert.postecert.it e presidenza@pecanco.it.

In tale caso l'accordo è immediatamente vincolante tra le parti stesse, estingue la controversia in modo definitivo, con conseguente rinuncia ad ogni ulteriore diritto e azione. Il tentativo di conciliazione ha esito positivo solo nel caso in cui sia l'utente, sia il professionista sottoscrivono la proposta di accordo di cui al comma 1.

Art 5 **Termini**

Il termine per l'esperimento della procedura di conciliazione è fissato in 60 giorni dal ricevimento della istanza da parte dell'ufficio competente di Adiconsum. Fino alla conclusione della Procedura di Conciliazione sono sospesi i termini di prescrizione.

Roma 30 Marzo 2021

Il Presidente Nazionale A.N.CO.T.



Il Presidente ADICONSUM

Carlo De Masi




ADICONSUM

Associazione Ethos
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CGIA

ISTANZA DI CONCILIAZIONE

Alla Commissione di Conciliazione ANCOT - ADICONSUM

Mail _____

Il sottoscritto _____ Nat. a _____

Provincia di _____ [] _____

Residente a _____ Provincia di _____

In via/piazza _____ CAP _____

Premesso che:

In data _____ ha presentato reclamo a _____ a mezzo di: (barrare la voce interessata)

- A. Fax
- B. Posta prioritaria
- C. Email
- D. Altro (specificare) _____

Avendo ad oggetto la seguente fattispecie (descrivere brevemente il caso o allegare copia del reclamo):

E avendo ricevuto risposta insoddisfacente: (barrare la voce interessata)

A. a mezzo lettera del _____

B. telefonicamente in data _____

C. non avendo ricevuto risposta entro i termini previsti di...

Chiede

Alla commissione paritetica di Conciliazione di individuare una ipotesi di accordo conciliativo per comporre la controversia insorta in base a quanto previsto dal Regolamento di conciliazione ANCOT - ADICONSUM. Specificare eventuali soluzioni proposte:

ADP

BS

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare la procedura di conciliazione ANCOT - ADICONSUM; dichiara di non aver presentato ricorso all'autorità giudiziaria per dirimere la controversia in questione e si impegna a comunicare preventivamente alla Commissione la rinuncia alla domanda qualora intenda adire la Autorità giudiziaria.

Conferisce mandato a negoziare la controversia ad ADICONSUM per il tramite di un rappresentante conciliatore da questa designato che verrà comunicato all'atto dell'accettazione della domanda da parte della Commissione. Con la presente domanda il sottoscritto accetta, altresì, la composizione della Commissione di Conciliazione, formata dal rappresentante di ANCOT e dal rappresentante di ADICONSUM autorizzandolo ad avere accesso a tutti i documenti attinenti la domanda di conciliazione proposta.

Il sottoscritto dichiara di essere pienamente informato del fatto che ha la scelta di accettare o meno la proposta conciliativa formulata dalla commissione entro 30 giorni e che il verbale ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell'art. 1945 codice civile.

Ai fini del procedimento di Conciliazione, il sottoscritto comunica di seguito il recapito presso il quale dovrà essergli inviata la proposta di Conciliazione o il verbale di mancato accordo a norma del Regolamento di Conciliazione. A questo stesso indirizzo verrà inviato l'eventuale importo riconosciuto quale ristoro per la definizione della controversia.

Via _____ Città _____
Provincia _____ Cap _____ Telefono _____

Si allega alla presente la seguente documentazione, riguardante l'oggetto della controversia

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Data _____ Firma _____

Informativa ai sensi dell'art 13 del d.lgs 196/2003

Acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di Conciliazione paritaria ANCOT - ADICONSUM, per le sole ed esclusive finalità di cui al relativo protocollo di conciliazione.

Responsabile del trattamento dati è _____

Al suddetto responsabile potrà rivolgermi per esercitare i diritti previsti dall'art 7 del d.lgs quali ad esempio aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

Data _____ Firma _____

